

Uilca Previdenza News

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE È DECOLLATA? POSSIAMO O DOBBIAMO ESSERE OTTIMISTI? QUALE FUTURO?

In Italia, secondo l'ISTAT, al 30 giugno 2006, avevano aderito alla previdenza complementare solo il 10,8% dei lavoratori dipendenti su una platea di circa 17 milioni di lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori a tempo determinato e a tempo parziale) e l'8,3% del totale della popolazione in età da lavoro (15 – 64 anni) che risultava essere pari a 37.496.000 individui.

Basterebbero questi dati “nudi e crudi” per paventare un pericolo futuro di emarginazione e di povertà per le prossime generazioni che farebbero fare al nostro Paese un grave passo indietro nel grado di civiltà. Il lento sviluppo della previdenza complementare in Italia è dovuto senza dubbio alla mancata percezione da parte dei lavoratori delle conseguenze della riforma previdenziale del 1995 (Legge Dini), i cui effetti stanno già producendo, specialmente per quei lavoratori appartenenti rispettivamente al metodo di calcolo contributivo e misto, una crescente differenza tra reddito di lavoro e pensione. È evidente che il consolidamento e lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale non possono essere ulteriormente procrastinati e tra gli obiettivi introdotti dalla legge finanziaria, mediante l'anticipo al 1° gennaio 2007 dell'entrata in vigore del decreto legislativo 252/05, restano l'aumento delle adesioni e del finanziamento delle forme pensionistiche complementari attraverso il conferimento del TFR.

Il periodo di scelta per la destinazione del TFR ai fondi pensione è scaduto il 30 giugno scorso e pertanto è giunto il tempo di effettuare un primo bilancio sulle adesioni effettive e di verificare il grado di diffusione della previdenza complementare dopo le citate nuove riforme.

La COVIP ed il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale nella conferenza stampa del 31 luglio 2007 hanno esposto le prime

valutazioni sull'anticipo della riforma e della campagna di comunicazione ed illustrato i dati dell'indagine Doxa sulle scelte di destinazione del TFR (mettendo in risalto che otto lavoratori su 10 hanno effettuato una scelta). I dati forniti nella conferenza stampa sono molto vicini a quelli oggi disponibili e riguardanti i Fondi negoziali (Tasso di adesione circa il 23,6 %); i risultati di questi ultimi sono stati molto soddisfacenti in quanto FONCHIM (fondo dei chimici e dei farmaceutici), FOPEN (aziende del Gruppo Enel), FONDOENERGIA (prevalentemente aziende Gruppo Eni) hanno raggiunto tassi di adesione pari all'80% mentre i fondi pensione dei metalmeccanici, delle telecomunicazioni, della gomma plastica, delle poste e degli autoferrotranviari hanno avuto adesioni oltre il 40%.

Invece per quanto riguarda i settori del commercio e dell'artigianato, in cui c'è un'ampia diffusione di piccole e micro imprese, dove è molto alta la presenza di giovani lavoratori, assistiamo ad una situazione di criticità (tasso di adesione inferiore al 5%) a fronte di un numero elevato di potenziali aderenti, superiori ai 5 milioni .

Per quanto riguarda il nostro settore, credito ed assicurazioni, dove la previdenza complementare è un'esperienza già consolidata da tanti anni e dove sono presenti la maggior parte dei Fondi preesistenti, dai dati in nostro possesso, risultano tassi di adesione e di destinazione del TFR molto alti intorno al 90/95 %.

Tenuto conto delle adesioni ai fondi negoziali sopra evidenziati, di quelli ai fondi aperti ed ai PIP e di coloro che entro il 30 giugno 2007 non hanno operato alcuna scelta si dovrebbe arrivare ad un tasso di adesione del 34/ 35 %,

(segue a pag.5)

In questo numero

Editoriale *Pag. 1*

Gli adeguamenti dei fondi pensione preesistenti *Pag. 2*

Normativa secondaria: aggiornamenti *Pag. 4*

GLI ADEGUAMENTI DEI FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Con l'emanazione dell'atteso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (d.m. 10 maggio 2007, n.62, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16/5/2007) si è finalmente giunti alla definizione dell'assetto che la variegata galassia dei fondi preesistenti dovrà assumere al fine di realizzare l'adeguamento alle norme del D.Lgs. n. 252/2005 così come previsto dall'art. 20 dello stesso decreto.

In seguito all'entrata in vigore del d.m. 62, il 23 maggio u.s. la Covip è intervenuta con l'emanazione di apposite direttive che illustrano le modalità operative che dovranno adottarsi da parte dei fondi preesistenti per dar corso al composito adeguamento di cui sono investiti. A ben vedere quest'ultimo riguarda due distinti profili: uno relativo agli atti da approntare per poter ricevere il trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla nuova disciplina; l'altro strettamente connesso al compimento del più generale processo di riallineamento delle forme preesistenti.

Adeguamento per la devoluzione del TFR

In un ordine di priorità di adempimenti, l'adeguamento che ha rivestito carattere di maggiore urgenza è stato sicuramente quello che riguardava i fondi preesistenti che intendevano essere destinatari del Tfr. Volendo schematicamente riassumere, tali fondi entro il 30 giugno 2007 avrebbero dovuto comunicare a Covip, allegando idonea documentazione:

1. la costituzione, ove non già presente, di apposita sezione a contribuzione definita;
2. l'attivazione del c.d. comparto garantito per la tacita devoluzione del Tfr.

In merito a tale ultima previsione, il d.m. 62 afferma che i fondi che gestiscono il proprio patrimonio attraverso la stipula di contratti assicurativi possono realizzare la garanzia prevista dall'art.8, comma 9, del D.Lgs. 252/05 facendo ricorso a tali modalità gestionali. Diversamente, i fondi interni bancari e assicurativi possono fornire la suddetta garanzia tramite impegni assunti dai soggetti al cui interno sono istituiti.

I fondi interni bancari e assicurativi hanno

dovuto inoltre provvedere entro la stessa data alla costituzione di un patrimonio autonomo e separato (art. 4, comma 3, del d.m. 62/2007), così come i fondi istituiti all'interno di soggetti diversi da quelli bancari e assicurativi hanno dovuto acquisire autonoma soggettività giuridica (art. 4, comma 4, del dm 62/2007).

Tutti i fondi d'altro canto hanno trasmesso a Covip una comunicazione, assentita dall'organo di amministrazione, contenente indicazioni in merito a modalità e tempi per il compimento degli ulteriori adeguamenti al D.Lgs. 252/05 che, in assenza di termini precisi individuati dal decreto 62, dovrà essere effettuato, in base a quanto dispone la commissione di vigilanza, nel più breve tempo possibile.

I fondi che, invece, non intendevano essere destinatari del conferimento del Tfr hanno comunque dovuto comunicare a Covip entro un termine ragionevole i tempi entro i quali potranno in essere gli adeguamenti al D.Lgs. 252/2005.

Si ricorda, inoltre, che la Commissione di Vigilanza con deliberazione del 21 marzo 2007 ha fornito un chiarimento decisivo in ordine al conferimento del Tfr da parte di quei lavoratori che già aderiscono a fondi pensione senza il versamento dello stesso, puntualizzando che per costoro la scelta è limitata al mantenimento del Tfr in azienda secondo le norme dell'art. 2120 del codice civile o alla sua integrale destinazione al fondo al quale abbiano già aderito. A ciò, naturalmente, fa eccezione il caso di fondi preesistenti non adeguati per la ricezione del TFR (es. con sola sezione a prestazione definita), in relazione ai quali il TFR è liberamente destinabile a forme pensionistiche individuali o a Fpa ad adesione collettiva (nel nostro settore ci sono stati accordi a tale riguardo).

Passando ora all'analisi degli altri adeguamenti in termini generali contenuti nel dm 62 e considerando che questi sono stati schematizzati dal legislatore in base ai distinti aspetti coinvolti dal processo di adeguamento si reputa opportuno, in questa sede, nel delinearne i passaggi salienti, anche

ai fini di comodità espositiva seguire la stessa impostazione sistematica adottata dal legislatore.

Altri adeguamenti

Le norme di organizzazione e funzionamento:

L'art. 3 del d.m. 62, nel delineare le forme giuridiche che i fondi preesistenti possono assumere, prevede, entro due anni dall'emanazione del decreto, l'obbligo dell'adozione della personalità giuridica per i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti; è previsto lo stesso termine per l'acquisizione di autonoma soggettività giuridica per i fondi ad ambito meramente aziendale.

Sono esclusi da tali obblighi i fondi interni bancari e assicurativi per i quali risulta ancora ammessa la configurazione come poste di bilancio all'interno del patrimonio dell'impresa bancaria o assicurativa, a meno che non intendano divenire destinatari del conferimento del Tfr dovendosi, in tal caso, attenere alle prescrizioni del succitato art. 4 del d.m. Questi ultimi fondi, quanto alla organizzazione funzionale devono, secondo la previsione dell'art. 3, comma 3, del d.m., dotarsi di forme di organizzazione atte a garantire la partecipazione degli iscritti, adeguate alle proprie caratteristiche. Si tratta, in effetti, di norma alquanto vaga che necessita, al fine di una concreta applicazione, di un intervento esplicativo da parte della Commissione di Vigilanza.

Si rammenta, infine, che alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 252/05 anche i fondi preesistenti devono procedere alla nomina di un responsabile della forma. Sul punto, l'art. 3, comma 3, del d.m. chiarisce che i fondi interni bancari e assicurativi possono scegliere tale figura anche tra gli esponenti della banca o dell'impresa di assicurazione nel rispetto, ovviamente, dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs.252/05. I fondi preesistenti a struttura soggettiva, invece, individueranno il responsabile della forma seguendo gli stessi criteri validi per i fondi di

nuova istituzione e pertanto tale incarico potrà essere ricoperto anche dal direttore generale o da un componente del CdA del fondo.

I modelli di gestione finanziaria e gli investimenti

La materia relativa ai modelli gestionali e agli investimenti è disciplinata dall'art. 5 del d.m. 62 che contiene sostanziali deroghe rispetto ai parametri normativi del D.Lgs.252/05. Ferma restando la facoltà della gestione convenzionata, viene infatti confermata la gestione diretta delle risorse, che può, tuttavia, essere limitata ad opera di Covip, qualora questa ravvisi l'inidoneità della struttura organizzativa del fondo preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti.

Al di là dell'ammissibilità della gestione diretta, viene riconosciuta la possibilità di continuare a gestire il patrimonio attraverso contratti assicurativi di cui ai rami primo, terzo e quinto, ai soli fondi, però, che già adottino questo tipo di gestione. Viene inoltre consentito, ai fondi che già vi facciano ricorso, l'erogazione diretta delle rendite previa verifica da parte di Covip dei requisiti previsti dalla legge e dalla Direttiva Comunitaria.

Sul tema degli immobili, il legislatore, cogliendo l'inopportunità di una radicale politica di dismissione, ha conservato l'opzione relativa agli investimenti diretti in immobili, nel rispetto dei criteri generali di gestione di cui al dm n. 703/1996, assegnando il limite del 20% nell'ambito del complessivo patrimonio del fondo pensione e prevedendo un termine di adeguamento di cinque anni per quei fondi che alla data di entrata in vigore del decreto 62 superino tale soglia.

Gli investimenti immobiliari possono realizzarsi oltre che in forma diretta, attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari, e tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dal d.m. 703/96. Tale deroga si traduce nell'eliminazione, per i Fp preesistenti, del limite quantitativo di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del d.m. 703/96 in base al quale l'investimento in fondi comuni immobiliari

chiusi è consentito entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione e del 25% del capitale del fondo chiuso.

In base al comma 5 dell'art. 5 del decreto 62, è assegnato ai fondi preesistenti un termine di tre anni ai fini dell'adeguamento alle disposizioni in materia di limiti agli investimenti previsti dall'art. 6, comma 13, lettere a) e b) del D.Lgs.252/05 e alle disposizioni contenute nel d.m. 703/1996. In base, invece, a quanto previsto dalla direttiva Covip del 23 maggio 2007, invece, opera da subito la disposizione di cui all'art. 6, comma 13, lett. c), che limita la concentrazione degli

investimenti nell'impresa promotrice o nel gruppo dell'impresa promotrice, benché, stando al dettato dell'art. 5, comma 6, del dm 62, ad essa dovrebbe applicarsi il termine di cinque anni.

L'art. 5, comma 6, del dm 62 prevede un termine di cinque anni perché i fondi pensione preesistenti si adeguino alle altre disposizioni dell'art. 6 e a quelle dell'art. 7 (banca depositaria) del D.Lgs. 252/05, ove compatibili con il modello gestionale adottato e nel rispetto delle norme del decreto 62.

*Normativa secondaria: provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 252/05
 Aggiornamento dall'ultimo numero*

Estremi	Descrizione del provvedimento
Circolare Inps 98/07	Fondo di garanzia per le omissioni contributive
DM 79/07	Nuovi requisiti di onorabilità e professionalità
Orientamenti Covip 13 giugno 2007	Data per il calcolo del maggior numero di iscritti
Regolamento Covip 30 maggio 2007	Regolamento in materia di procedura sanzionatorie
Orientamenti Covip 30 maggio 2007	Prestazioni e anticipazioni
Orientamenti Covip 30 maggio 2007	Cessione del 5° e previdenza complementare
DM 62/07	Adeguamento dei fondi pensione preesistenti
Direttive Covip 23 maggio 2007	Chiarimenti circa il processo di adeguamento dei fondo pensione preesistenti
Nota Inps 26 aprile 2007	Ulteriori chiarimenti circa il versamento del TFR al fondo Tesoreria
Risposta a quesito Covip – aprile 2007	Diritto alla prestazione in capitale per i “vecchi iscritti”

Per approfondimenti consulta il sito
www.uilca.it/text/previdenza/previdenza.html



**SEGRETERIA NAZIONALE
 DIPARTIMENTO PREVIDENZA**
 VIA LOMBARDA , 30 - 00187 ROMA
 TEL.06/4203591 FAX 06.484704
 E-MAIL: uilca@uilca.it
 PAGINA WEB: www.uilca.it

(segue da pag.1)

che è quindi in linea con le previsioni fissate dal Ministero del Lavoro di arrivare entro la fine dell'anno ad un tasso di adesione complessiva del 40%.

Comunque un bilancio definitivo andrà fatto alla fine dell'anno quando avremo dati certi sia dalla COVIP che dall'INPS. Bisogna restare ottimisti anche se la confusione, la diffidenza e l'incertezza sono le reazioni inevitabili di fronte:

- al deficit culturale;
- all'informazione carente o modesta (troppo poco tempo per riflettere e decidere, forse occorre insistere su una comunicazione più istituzionale e massiccia);
- alla precarietà occupazionale quindi discontinuità retributiva (come tappare i buchi? basta il progetto di riforma sulle misure previdenziali previste per i giovani dal protocollo del 23/7/07?);
- alla "disabitudine" all'investimento finanziario a medio e lungo periodo (maggior trasparenza e controllo sulla struttura finanziaria - linee di investimento, presenza di linee con garanzia e di conservazione del capitale, minimo garantito e di protezione - sui rendimenti, sui costi, sulla tipologia delle rendite e sui coefficienti di conversione, e sulle eventuali presenze di garanzie assicurative complementari o accessorie - long term care, invalidità, ecc);
- all'insufficienza delle risorse (salari bassi

ed insufficienti) specialmente da parte di quelle persone che avrebbero bisogno di integrare la pensione pubblica;

- alla instabilità della normativa dovuta all'incertezza del quadro politico e al modo di operare dei governi che si sono succeduti. La previdenza complementare necessita di una stabilità normativa e di regole certe per la previdenza pubblica;
- alla coerenza fiscale cioè facilitare il risparmio previdenziale con incentivi e agevolazioni fiscali senza cambiare ripetutamente le regole del gioco (rivedere i limiti di deducibilità dei contributi, forse agganciati al reddito? È giusto tassare i rendimenti quando in Europa sono esenti? E tra le prestazioni finali forse la rendita andrebbe premiata?;
- ai dubbi sul cosa fare per le categorie escluse (esempio interinali, atipici, pubblici).

L'agenda dei prossimi mesi per il governo e per le parti sociali sarà impegnativa perché molti problemi andranno risolti e dobbiamo aiutare i lavoratori a superare le loro stesse resistenze e diffidenze nei confronti dei fondi pensione. Bisogna far capire l'importanza e il ruolo fondamentale che la previdenza complementare e i fondi pensione avranno nella vita collettiva del nostro paese perché con l'aiuto di quest'ultimi la previdenza pubblica si rafforzerà e diventerà più equa.

Prossime iniziative 

**CONVEGNO
 ROMA, 18 OTTOBRE 2007**

“La previdenza complementare dopo la riforma. Analisi, spunti e riflessioni sugli effetti del D.Lgs. 252/05 sui fondi pensione preesistenti nel settore bancario ed assicurativo”

Sala della Biblioteca del CNEL
 Via Lubin, 2 - Roma

UILCA SEGRETERIA NAZIONALE
 Dipartimento Previdenza
 Via Lombardia, 30 - 00187 - Roma
 tel. 06.4203591 fax 06.484704
 e-mail: uilca.previdenza@uilca.it